Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell'Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra

Disposizioni generali

Art. 1 Base legale (3)

Il presente Regolamento (in seguito Regolamento), ha la base legale nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, nel Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996 e nell'articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).

Art. 2 Oggetto (1-3)

- 1) Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi offerti dall'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
- 2) Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da questi servizi e segnatamente dalla refezione scolastica e dalla frequenza alla Colonia Gegnascolo.

Art. 3 Campo di applicazione (3)

- 1) Il Regolamento si applica pure per i servizi offerti da altre SI con sede fuori dal Comune.
- 2) Abrogato.
- 3) L'applicazione del Regolamento compete al Municipio che emana, al riguardo, ordinanze o specifiche decisioni.

Refezione scolastica – Scuola elementare (3)

Art. 3a Principio, organizzazione (3)

- i) È introdotto il servizio di refezione per gli allievi della scuola elementare.
- 2) Gli alunni provenienti dal Quartiere delle Gerre di Sotto (Comune di Locarno) che frequentano la scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra, sono parificati ai domiciliati a Cugnasco-Gerra.

- 3) Il Municipio provvede all'organizzazione del servizio sotto ogni punto di vista (personale, logistica, ecc.). Esso può delegare l'esecuzione di determinati compiti alla Direzione scolastica.
- 4) Il Municipio potrà valutare la cessazione del servizio qualora regolarmente e su un lasso di tempo ragionevolmente lungo la frequenza giornaliera dovesse assestarsi al di sotto delle 25 presenze circa.

Art. 3b Frequenza, comportamento (3)

- 1) La frequenza della mensa è facoltativa. Ciononostante, chi si iscrive è tenuto a presenziare. Il Municipio emana, mediante ordinanza, le necessarie direttive e prende le misure del caso nei confronti di coloro che contravvengano a quest'obbligo.
- 2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente ai posti disponibili. Il Municipio, tramite ordinanza, stabilisce le regole d'ammissione nel caso in cui le richieste siano superiori alla capacità ricettiva.
- 3) Chi frequenta la mensa è tenuto ad un comportamento corretto, educato e rispettoso dei compagni, del personale e delle infrastrutture della mensa. La Direzione scolastica prenderà i necessari provvedimenti nei confronti di coloro che non dovessero rispettare queste condizioni.

Art. 3c Finanziamento, tasse (3)

- 1) Il finanziamento della mensa scolastica è garantito dal Comune.
- 2) Alle famiglie degli allievi che frequentano la mensa è chiesta una partecipazione finanziaria variante da Fr. 5.- a Fr. 15.- per pasto consumato e per alunno. L'ammontare della tassa, le forme di incasso e di pagamento sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- 3) Nel calcolo dei costi del servizio sono considerate le seguenti spese: stipendi, oneri sociali, viveri e energia.

Refezione scolastica – Scuola dell'infanzia (3)

Art. 4 Principio

Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.

Art. 5 Frequenza

- Nell'ambito della scuola dell'infanzia, la frequenza giornaliera degli allievi iscritti al servizio di refezione è, di regola, obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.
- 2) La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.
- 3) Eventuali dispense, parziali o totali, sono accordate, per comprovati motivi, dal docente titolare su richiesta scritta e motivata dei genitori. L'Ordinanza municipale specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenze per malattia comprovata, ecc.) e potrà prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 6 Sorveglianza

La sorveglianza è garantita dal docente titolare, coadiuvato dagli addetti alla refezione.

Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza (3)

- 1) Il personale deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.
- 2) La Direzione scolastica vigila sul personale addetto e segnala al Municipio eventuali carenze.
- 3) La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Municipio, riservate altre disposizioni in materia di ordine superiore.

Art. 8 Finanziamento e determinazione della partecipazione richiesta alle famiglie (3)

- La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica é garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Viene pure domandato un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Cugnasco-Gerra così come stabilita dal presente Regolamento, ad eventuali Comuni con i quali vige un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
- 2) A parziale copertura dei costi, sia che il servizio venga gestito in proprio dal Comune, sia che lo stesso venga appaltato a terzi, saranno computate quali spese quelle relative al personale addetto al servizio, quelle concernenti le derrate alimentari e l'eventuale trasporto. Nel caso in cui il Comune dovesse affittare degli spazi a tal fine, potranno essere incluse anche le relative spese.
- 3) La partecipazione richiesta per singolo pasto presso la Scuola dell'infanzia corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 4.- e Fr. 6.50 al giorno, rispettivamente un importo mensile complessivo tra Fr. 65.- e Fr. 105.-.

Art. 9 Partecipazione per le spese di refezione

- 1) La tassa di refezione é stabilita secondo i contenuti della relativa ordinanza e viene riscossa mensilmente.
- 2) La tassa mensile relativa al primo e all'ultimo mese di frequenza dell'anno scolastico é sempre dovuta interamente.
- 3) In caso di assenze dell'allievo durante il mese, si preleva di regola la tassa intera. Se l'assenza é prolungata (oltre la settimana), il Municipio, su richiesta scritta dei genitori, può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo della tassa.
- 4) La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Colonia Gegnascolo (1)

Art. 9a Principio

- 1) Il Municipio organizza lo svolgimento della colonia estiva denominata "Colonia Gegnascolo".
- 2) Alla Colonia sono ammessi i ragazzi in età di scuola elementare, domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e quelli residenti alle Gerre di Sotto, che frequentano la Scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra. A giudizio del Municipio e compatibilmente con i posti disponibili, possono essere ammessi giovani non domiciliati nel Comune.

Art. 9b Organizzazione

La Colonia Gegnascolo è organizzata dalla Direzione dell'Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra, alla quale compete la gestione amministrativa e finanziaria secondo le direttive emanate dal Municipio.

Art. 9c Finanziamento - principio

Il finanziamento della Colonia è garantito dal Comune, il quale chiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.

Art. 9d Partecipazione delle famiglie

- 1) Le famiglie partecipano alla copertura delle spese con una tassa variante da un minimo di Fr. 230.- ad un massimo di Fr. 300.- per settimana di frequenza e per partecipante.
- 2) Su richiesta, e verificata la situazione economica e sociale della famiglia, il Municipio può concedere un'esenzione parziale o totale della tassa.
- Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce l'importo della tassa, le modalità di calcolo e di incasso nonché i criteri di rimborso della tassa nel caso di ritiro delle iscrizioni.

Uso degli spazi scolastici (2)

Art. 9e Definizione

- Sono definiti spazi scolastici le strutture nel Centro scolastico comunale di scuola elementare e delle scuole dell'infanzia, che possono essere messi a disposizioni di terzi per attività extra scolastiche.
- 2) Il Municipio definisce gli impianti e i locali che possono essere messi a disposizione, la cerchia degli enti, associazioni e, se del caso, privati che possono usufruirne, le attività ammesse, le norme di utilizzo e di sicurezza, i periodi e gli orari, ecc.

Art. 9f Principio

- 1) Ogni autorizzazione di utilizzazione accordata dal Municipio a enti, società, associazioni, aziende e privati che non hanno la sede o il domicilio nel Comune di Cugnasco-Gerra, è soggetta al pagamento di una tassa definita dal presente Regolamento.
- 2) Agli enti, società, associazioni, aziende e privati con la sede o il domicilio nel Comune, l'autorizzazione d'uso tasse (articolo 9g cpv. 1) e noleggio (articolo 9g cpv. 2) per scopi non commerciali, di regola, è concessa gratuitamente.

Art. 9g Tasse

- Per l'uso degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per evento fuori dal programma di occupazione annuale:
 - a) palestra: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'utilizzo degli attrezzi e degli impianti da ginnastica e dello sport presenti;
 - b) refettorio: da Fr. 10.- a Fr. 20.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nel locale;
 - c) aule: da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora. Nella tassa è compreso l'uso dell'arredo di solito presente nelle classi;
 - d) spazi esterni (porticati, piazzali, aree di svago, parchi gioco): da Fr. 10.- a Fr. 15.-/ora.
- 2) Per il noleggio di arredamento e di impianti (tavoli, sedie, audio, retroproiettore, ecc.) che non sono presenti negli spazi utilizzati, è prelevata una tassa da Fr. 1.- a Fr. 100.- per elemento noleggiato, fissata secondo la natura dell'oggetto locato.
- 3) Sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione i costi generati da prestazioni fornite dal personale del Comune come l'eventuale messa in opera e il successivo smontaggio di arredo, materiali, attrezzi e impianti abitualmente non in uso nello spazio locato, compreso quello noleggiato secondo il cpv. 2 del presente articolo. L'ammontare dei costi è definito dal Municipio.

Art. 9h Disposizioni d'applicazione

- 1) Il Municipio, mediante ordinanza, emana le disposizioni d'applicazione delle norme di questo Capitolo (articoli dal 9e al 9g).
- 2) Il Municipio può delegare alla Direzione dell'Istituto scolastico l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni fissate da questo Capitolo.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 10 Contestazioni (3)

- 1) Abrogato.
- 2) Sulle fatture è data facoltà di reclamo, per iscritto, al Municipio, entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Per le tasse pagate in contanti o dietro consegna di un buono, il termine di reclamo è di 30 giorni dalla data del pagamento. Contro la decisione del Municipio sul reclamo, è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).
- 3) Le decisioni emanate dal Municipio sulla base di questo Regolamento, possono essere contestate mediante ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).
- 4) Abrogato.

Art. 10a Esecutività delle fatture, incasso forzato, foro competente (3)

- La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del debitore in mora, oltre agli interessi al tasso valido per l'imposta comunale.
- 3) Per ogni controversia relativa all'incasso, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

Art. 11 Diritto transitorio

Entrato in vigore il presente Regolamento, in attesa che siano applicabili le disposizioni della relativa ordinanza municipale, fanno stato, in materia di partecipazioni richieste, gli importi minimi previsti dal Regolamento stesso.

Art. 12 Entrata in vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006, ritenuta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.
- 2) Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 13 Abrogazione e diritto sussidiario

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvazioni

Municipio di Cugnasco: risoluzione no. 602 dell'11 settembre 2006

Consiglio comunale di Cugnasco: 23 ottobre 2006

Consiglio di Stato: risoluzione del 10 gennaio 2007 / Inc. no. 89 RE 9488 (Sezione degli enti locali) / Inc. RE-89-13243 SEL

Regolamento aggiornato al 26.5.2015

- (1) Articoli modificati e introdotti l'8.2.2010
- (2) Articoli introdotti il 26.5.2014 e il 26.1.2015
- (3) Articoli introdotti il 26.1.2015